



istituto  
nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

Direzione Centrale  
Trattamenti Pensionistici  
Ufficio I – Normativa

Roma, 25/02/2003

Ai Direttori delle Sedi Provinciali  
e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

E p.c.

Alla Direzione Centrale  
per la Segreteria del Consiglio  
di Amministrazione  
Organi Collegiali e Affari Generali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

Ministero della Difesa  
Direzione Generale  
per il Personale Militare  
VI Reparto  
Piazzale degli Archivi, 34  
00144 ROMA

Istituto Centrale per il  
Sostentamento del Clero  
I.C.S.C.  
Via Aurelia, 796  
00165 ROMA

## **INFORMATIVA N. 11**

**OGGETTO: Articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Aspetti particolari.**

### ***1. Articolo 44, comma 3, legge n. 289/2002. Regolarizzazione.***

Come precisato al punto 5) dell'informativa Inpdap n. 4 del 23 gennaio 2003, il titolare di pensione di anzianità, che regolarizza la sua situazione pregressa (articolo 44, comma 3 del collegato alla legge finanziaria) e continua a prestare l'attività lavorativa, può

accedere al nuovo regime di totale cumulabilità a decorrere dal 1° gennaio 2003 versando, altresì, un importo una tantum secondo le modalità indicate al punto 3) della stessa informativa (articolo 44, comma 2).

In tal caso l'interessato, che ha regolarizzato i periodi fino al 31 marzo 2003, ha diritto alla restituzione di quanto versato per regolarizzare la sua posizione, per la parte relativa ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

In merito a tali fattispecie, da parte di alcune Sedi provinciali e territoriali sono pervenute, nelle vie brevi, richieste volte a conoscere se esiste la possibilità di detrarre direttamente **dall'importo da versare a titolo di regolarizzazione** le quote corrispondenti ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

Questa Direzione ritiene che non esistano elementi ostativi all'accoglimento di tali versamenti qualora l'interessato provveda anche al versamento dell'importo una tantum dovuto per l'accesso al regime di totale cumulabilità (articolo 44, comma 2) ed **effettui entrambi i versamenti in un'unica soluzione**.

In questa ipotesi l'interessato è tenuto ad integrare la causale relativa al bollettino di versamento utilizzato per la regolarizzazione "*articolo 44, comma 3, legge 289/2002*" con l'ulteriore indicazione "*Effettuata compensazione*".

Resta inteso che si procederà alla sistemazione e regolarizzazione della situazione pensionistica solo dopo aver acquisito entrambe le copie delle ricevute di versamento effettuate da parte dell'interessato e previa verifica dell'esattezza degli importi versati.

A tal fine, qualora l'interessato versi in unica soluzione sia l'importo una tantum dovuto per la regolarizzazione sia quello dovuto per l'accesso al regime di totale cumulabilità, l'importo dovuto a titolo di regolarizzazione può essere ridotto delle quote relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

In tal caso l'importo da detrarre per le quote relative ai tre mesi da gennaio a marzo 2003 è determinato con la seguente proporzione:

$$M : I = 3 : X$$

$$X = I \cdot 3 / M$$

Dove:

X = importo delle quote relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003

M = mesi da regolarizzare (si trasformano in mesi le annualità già arrotondate da regolarizzare secondo quanto indicato al punto 5 della citata Informativa n. 4)

I = importo teoricamente dovuto per la regolarizzazione

3 = il numero dei mesi da restituire relativi a gennaio, febbraio e marzo 2003.

Esempio:

L'interessato è nelle condizioni di usufruire sia della disposizione sulla regolarizzazione (comma 3 dell'art. 44 della legge finanziaria) sia di quella per l'accesso alla totale cumulabilità (comma 2 del medesimo articolo); intende, quindi, procedere ai versamenti delle due fattispecie considerate in un'unica soluzione detraendo, dal versamento

relativo alla regolarizzazione, l'importo delle quote dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003.

Anni da regolarizzare arrotondati: 5

$M = 60$  (5\*12mesi)

Importo teorico dovuto per la regolarizzazione €5.000

$I = 5.000$

$X = 5000 * 3 / 60 = 250$  (importo da detrarre relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003)

Importo dovuto per la regolarizzazione detratte le quote relative ai tre mesi: €4.750,00 (5000-250).

L'interessato dovrà versare in un'unica soluzione l'importo di €4.750,00 a titolo di regolarizzazione, oltre all'importo dovuto, sempre in unica soluzione, a titolo di accesso al nuovo regime di totale cumulabilità.

Resta inteso che la possibilità di detrarre le quote relative ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2003 dall'importo dovuto per la regolarizzazione non è consentita a chi ha deciso di effettuare i versamenti in forma rateale.

## ***2. Articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 – Esclusioni dal divieto di cumulo.***

In virtù delle nuove disposizioni in materia di cumulo, introdotte dal collegato alla legge finanziaria per l'anno 2003, questo Istituto ha inviato a tutti i pensionati una comunicazione che illustra le novità contenute nell'articolo 44 della legge n. 289/2002. Tale informazione è stata rivolta anche ai sacerdoti-pensionati ingenerando perplessità circa la natura del compenso agli stessi spettante per il servizio ministeriale prestato in favore delle Diocesi.

Si precisa, a tal fine, che le remunerazioni percepite dai sacerdoti ai sensi dell'articolo 24 della legge n.222/1985, non sono assoggettate al regime di divieto di cumulo e sono, pertanto, cumulabili con i trattamenti pensionistici erogati da questo Istituto in favore degli stessi soggetti, in qualità di ex insegnanti di religione.

Infatti, pur non essendovi un'espressa previsione normativa di deroga, alla "remunerazione" spettante ai sacerdoti in servizio delle Diocesi non può essere riconosciuta natura di corrispettivo di un'attività lavorativa dipendente, in quanto secondo la ratio delle disposizioni contenute negli articoli 24, 33 e 34 della legge in esame, tale provvidenza, nonostante la denominazione usata nel testo legislativo, sembra avere piuttosto carattere strettamente alimentare, configurandosi quale erogazione avente la finalità precipua di assicurare al sacerdote un congruo e dignitoso sostentamento ed è, inoltre, collegata non già ad una prestazione d'opera, quale intesa in senso civilistico, bensì al solo esercizio del ministero religioso e di culto. La stessa Corte di Cassazione - Sezioni Unite ha affermato che *"può convenirsi nella sottolineatura esegetica che la remunerazione del sacerdote non è retribuzione nel senso lavoristico del termine. Infatti la peculiarità del ministero, che non può essere svilto riconducendolo nel paradigma di un lavoro sia pure intellettuale, porta con*

